Riammissione in servizio, ai sensi dell'articolo 24 del CCPL ATA 2002 - 2005 e ss.mm, nella figura professionale di insegnante della scuola infanzia su posto di sezione con competenza linguistica - categoria unica della sig.ra Zenatti Valentina.

Determinazione n. 9083 del 22/08/2024

Riammissione in servizio, ai sensi dell'articolo 24 del CCPL ATA 2002 - 2005 e ss.mm, nella figura professionale di insegnante della scuola infanzia su posto di sezione con competenza linguistica - categoria unica della sig.ra Zenatti Valentina.

N. 9083 DI DATA 22 AGOSTO 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
OGGETTO:
Riammissione in servizio, ai sensi dell'articolo 24 del CCPL ATA 2002 - 2005 e ss.mm, nella figura professionale di insegnante della scuola infanzia su posto di sezione con competenza linguistica - categoria unica della sig.ra Zenatti Valentina.
RIFERIMENTO : 2024-S166-00098

LA DIRIGENTE
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 avente ad oggetto: "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" e successive modifiche;
vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 avente ad oggetto: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e successive modifiche;
visto l'Ordinamento Professionale del relativo personale sottoscritto in data 10 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
premesso che, con nota assunta agli atti in data 16 aprile 2024, la signora Zenatti Valentina, già dipendente a tempo indeterminato della Provincia autonoma di Trento, nel profilo professionale di insegnante della scuola infanzia - categoria unica, dal 3 settembre 2018 al 31 agosto 2022 (ultima sede il Circolo di coordinamento n. 9 di Rovereto) e cessata dal servizio per dimissioni volontarie,
ha chiesto di poter essere riammessa in servizio;
acquisito per le vie brevi il parere sul servizio prestato dall'insegnante da parte della collaboratrice del coordinatore pedagogico in servizio presso il Circolo di coordinamento n. 9 di Rovereto all'epoca in cui la signora Zenatti Valentina ha prestato la propria attività lavorativa prima della cessazione dal servizio;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 di data 12 luglio 2019 con cui è stata approvata la dotazione ai fini delle assunzioni in ruolo del comparto scuola e con cui sono stati individuati i contingenti massimi di personale a tempo indeterminato da assumere con riferimento alle singole figure professionali di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia e

personale coordinatore pedagogico;
rilevato che, sulla base di quanto definito dal Programma annuale della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 893 di data 17 giugno 2024, e considerata la consistenza dei posti di sezione con competenza linguistica, si è
ravvisata la necessità di disporre l'assunzione su tali posti al fine di mantenere una sostanziale invarianza della percentuale di copertura di tale fabbisogno;
visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento di data 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'articolo 24, comma 2 del CCPL ATA
2002 - 2005, laddove prevede che il dipendente riammesso in servizio venga collocato nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento alla cessazione del servizio, con riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità pregressa e attribuzione della retribuzione individuale di anzianità goduta alla data di cessazione del servizio;
ritenuto pertanto che sia possibile procedere alla riammissione in servizio della signora Zenatti Valentina nel profilo professionale di insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, sussistendo i presupposti giuridici di cui all'articolo 24 del predetto contratto collettivo provinciale, tenuto conto della professionalità dimostrata dalla stessa nello svolgimento del precedente servizio presso la Provincia autonoma di Trento, delle esigenze di carattere personale evidenziate nonché del numero di posti vacanti presenti nel profilo professionale di insegnante di sezione con competenza linguistica delle scuole dell'infanzia provinciali;

rilevato che, concluse le operazioni per la mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali nonché le operazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2024/2025, la signora Zenatti Valentina, per le vie brevi, ha indicato quale sede di preferenza tra quelle rimanenti il Circolo di coordinamento n. 9 di Rovereto - scuola dell'infanzia di Noriglio e che pertanto la riammissione in servizio è disposta presso detta scuola, a far data dal giorno 1° settembre 2024 e con presa in servizio il giorno 2 settembre 2024;
vista la richiesta di disponibilità finanziaria, prot. n. 634283 di data 20 agosto 2024, inviata al Servizio per il personale - Ufficio Assetto Economico per la copertura della riammissione in servizio di cui all'oggetto;
visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dall'art. 40 del DPP 29 settembre 2005, n.18-48/leg (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, alla spesa relativa al presente provvedimento si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli 259504, 259506 e 259507;
esaminato lo schema di contratto allegato alla presente;
DETERMINA
1. di riammettere in servizio a tempo indeterminato la signora Zenatti Valentina, a far data dal giorno 1° settembre 2024, nel profilo di insegnante delle scuole dell'infanzia su posto di sezione con competenza linguistica - categoria unica, con rapporto di lavoro di 25 ore settimanali, presso il Circolo di coordinamento n. 9 di Rovereto - scuola dell'infanzia di Noriglio;
2. di dare atto che la stessa venga collocata nella medesima posizione giuridica ed economica in godimento alla cessazione del servizio, con riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità
pregressa e attribuzione della retribuzione individuale di anzianità goduta alla data di cessazione del servizio;
3. di dare atto che la stessa dovrà presentare la necessaria documentazione nei termini previsti dall'assunzione, a pena di decadenza e salvo giustificato motivo; dovrà inoltre assumere servizio presso il Circolo di coordinamento n. 9 di Rovereto - scuola dell'infanzia di Noriglio, salvo giustificato motivo, il 2 settembre 2024;
4. di corrispondere alla signora Zenatti Valentina il trattamento economico corrispondente alla prima

posizione retributiva della categoria unica, disciplinato dal pertinente contratto collettivo provinciale di lavoro vigente, oltre ad ogni altro assegno, trattamento o indennità
previsti dalle vigenti disposizioni, proporzionato alle ore di servizio prestate;
5. di approvare l'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che per la spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte per l'esercizio finanziario 2024 e per gli esercizi successivi con le risorse di cui ai capitoli 259504, 259506
e 259507, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
RIFERIMENTO : 2024-S166-00098
Pag 3 di 5
Num. prog. 3 di 7
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nell'ordinario termine di prescrizione al Tribunale di Trento - Sezione Lavoro. È fatta salva la facoltà di richiedere l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 c. p. c., come modificato dall'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
RIFERIMENTO : 2024-S166-00098
Pag 4 di 5 TC
Num. prog. 4 di 7
001 ALLEGATO A) - CONTRATTO
Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE
Francesca Mussino RIFERIMENTO : 2024-S166-00098
Pag 5 di 5
Num. prog. 5 di 7
Allegato SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
UFFICIO MOBILITA', CONCORSI E ASSUNZIONI DEL PERSONALE NON DOCENTE
CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RIAMMISSIONE IN
SERVIZIO STIPULATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 22 E 24 DEL VIGENTE CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO 2002/2005 PER IL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI
ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARI, DEL PERSONALE INSEGNANTE E DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
TRA I SIGNORI:
dott.ssa Francesca Mussino, Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola della Provincia autonoma di Trento - C.F.
00337460224;
e il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a _____-_____- il _____ residente in _____ - VIA _____ -
_____ - __ - CODICE FISCALE: _____
PREMESSO
che con determinazione n. ___ di data _____ 2024, è stata disposta la riammissione in servizio a far data dal giorno 1° settembre 2024, con presa di servizio il giorno 2 settembre 2024, della sig.ra _____ ai sensi dell'art. 24 del CCPL come sopra indicato nella figura professionale di insegnante di scuola dell'infanzia - categoria unica;

che il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione della documentazione di rito, che dovrà essere presentata entro il termine massimo di 30 giorni dall'assunzione (salvo eventuale termine più breve, se previsto dalle direttive in materia disposte dagli uffici competenti), pena risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato;
visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003 e successive modifiche e integrazioni,
disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia provinciale per la Rappresentanza negoziale (http://www.apran.provincia.tn.it), al quale si rinvia per quanto non specificato o indicato nel presente atto;
visto l'art. 47 della legge provinciale del 3 aprile 1997, n. 7 e il relativo regolamento di attuazione D.P.G.P 39-111/Leg del 30 novembre 1998, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;
si stipula il seguente contratto di lavoro La Provincia Autonoma di Trento, come sopra rappresentata, assume con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la sig.ra _____
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dalla data di assunzione in servizio.
La contraente è assunta nella qualifica professionale di insegnante delle scuole dell'infanzia - categoria unica - prima posizione retributiva, in applicazione dell'art. 20 dell'Ordinamento professionale di data 10.11.2004.
Alla contraente sono affidate le mansioni previste dalla relativa declaratoria nonché quelle ad esse strumentali e complementari secondo la disciplina vigente, con orario di lavoro pari a 25 ore settimanali di insegnamento e 210 ore annue da riservare ad attività connesse con il funzionamento della scuola; la stessa si impegna altresì al rispetto del codice di comportamento.
La contraente è assegnata presso la Scuola dell'infanzia di _____ posto di sezione con competenza linguistica e dovrà assumere servizio il 2
settembre 2024. Eventuali successive assegnazioni a sede diversa in attuazione della disciplina sulla mobilità non comportano la modifica del presente contratto. La contraente è vincolata sul posto di sezione con competenza linguistica come disposto dall'accordo di mobilità sottoscritto in data 05/03/2024.
La retribuzione fondamentale, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio, come prevista dalla normativa contrattuale vigente, è
costituita da: stipendio tabellare Euro 17.962,56 annui lordi; assegno annuo Euro 2.764,59 annui lordi; indennità integrativa speciale Euro 6.387,53
annui lordi ed ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, che saranno erogati entro il giorno 27 di ogni mese, in proporzione all'orario di servizio.
Il periodo di prova è di un anno scolastico. A tal fine, ai sensi dell'art. 23 del C.C.P.L. 17.10.2003, come modificato da ultimo dall'art. 1 dell'Accordo del 29.07.2009, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. Qualora nell'anno non siano stati prestati per qualsiasi motivo 180 giorni di effettivo servizio la prova è prorogata agli anni successivi.
Il periodo di prova è interrotto o sospeso nei casi di assenza dal lavoro previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 23 del C.C.P.L. 17.10.2003.
L'Amministrazione e la dipendente possono recedere dal rapporto in qualsiasi momento nella prima metà del periodo di prova. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento con un preavviso di 10 giorni, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3 dell'art. 23 del C.C.P.L. 17.10.2003. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Le ferie, calcolate su base annua pari a 32 giornate lavorative, sono fruite durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita fino a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti vigenti nel tempo, che regolano le assunzioni a tempo indeterminato e determinato,

anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. Il dipendente è tenuto al rispetto del codice disciplinare e del codice di comportamento vigenti pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.it. Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto di lavoro deve avvenire nel rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 63 del vigente C.C.P.L., o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso. La stessa è tenuta a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali fino alla scadenza è dovuta un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare: la mancata presentazione della documentazione di rito nei tempi prescritti; la mancata assunzione in servizio nel giorno indicato, salvo i casi di impedimento previsti dalle vigenti disposizioni di legge; l'abbandono del servizio prima della naturale scadenza; la produzione di false dichiarazioni interdicenti l'assunzione.
Letto e per conferma sottoscritto.
Trento, _____
LA DIRIGENTE LA CONTRAENTE
- dott.ssa Francesca Mussino - - _____ -
- Alla sig.ra _____
- Alla Provincia autonoma di Trento - Ufficio gestione rapporto di lavoro personale della scuola - esami di Stato - Alla Provincia autonoma di Trento - Ufficio Previdenza e Stipendi 2